



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXVIII - n.4- Ancona Aprile 2022

## Consorzio Agrario di Ancona: fatturato record di 80 milioni



Il 2021, nonostante ancora in piena pandemia, si è rilevato un anno positivo. Certamente nel corso dell'anno ci sono stati progressivi allentamenti della normativa circa la prevenzione della diffusione della malattia e questo ha permesso che tutti i settori produttivi potessero riprendere le attività, anche se in maniera diversa.

L'agricoltura, al contrario, è riuscita a mantenersi, sostanzialmente, efficiente nonostante le limitazioni legislative di spostamento delle materie. Proprio questa prerogativa è riuscita a far (ri) comprendere, ai più, che il settore agricolo è e resterà strategico per ogni Stato.

Comunque, degli effetti della pandemia ne abbiamo risentito dalla seconda metà dell'anno.

L'analisi del meteo dell'anno 2021

evidenzia che sia nelle Marche che, in generale, nell'Italia si è avuto un caldo superiore alla norma: infatti, la temperatura media si posiziona al sesto posto nella classifica delle temperature medie più alte dal 1961. Quindi con l'anno appena chiuso siamo giunti all'undicesimo anno consecutivo più caldo della media, confermando così quanto indicato dai dati CNR per l'Italia.

A livello mensile si osservano solo tre mesi più freddi della norma: marzo, aprile e ottobre. Tra i mesi più caldi invece abbiamo giugno e febbraio.

Per contro la piovosità, come già successo nel 2020, è stata inferiore alla media, visto che l'andamento stagionale è stato caratterizzato da scarsissime precipitazioni primaverili ed estive che hanno reso buona parte del 2021 molto secca, con un deficit delle precipitazioni quantificabile in un -45% annuale.

In merito alle produzioni vitivinicole possiamo affermare che l'andamento climatico ha condizionato la qualità e la quantità delle uve, in quanto come detto le carenti precipitazioni ed una stagione primaverile più fredda

### SOMMARIO

#### APERTURA

- *Consorzio agrario* pag. 1,3

#### ECONOMICO

- *Biogas* pag. 4,5

- *Registrazione farmaci veterinari* pag. 6,7

- *OCM vitivinicolo* pag. 8-10

#### SINDACALE

- *Riduzione contributiva quota lavoratori dipendenti* pag. 11

#### VARIE

- *Parco Agrisolare* pag. 12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)

[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



rispetto alla norma ha messo a dura prova i vigneti, soprattutto collinari, dove l'approvvigionamento idrico risulta più difficoltoso rispetto agli impianti di pianura.

Le gelate tardive di inizio aprile hanno la produzione nel centro-nord della regione ed hanno determinato una fioritura ritardata. Tutto ciò ha rallentato l'accumulo degli zuccheri, favorendo la degradazione dell'acidità totale e causando dunque un forte potere discriminante nella decisione della data di vendemmia, la quale è stata ritardata di circa una settimana rispetto alla media.

Tuttavia, tale situazione ha determinato un quadro sanitario favorevole con di peronospora, tignola e muffa grigia, mentre l'oidio è comparso solo in qualche areale, soprattutto sul Montepulciano, senza però causare particolari problemi. Il livello vegetativo, un po' contenuto rispetto alla norma, è generalmente regolare e di buona vigoria.

In conclusione, nel 2021 si è registrata una quantità inferiore (-13%) rispetto alla vendemmia del 2020, ma con una maggiore qualità dell'uva.

Anche gli ulivi hanno sofferto la siccità ma la produzione di olio è stata nella norma grazie alle piogge di settembre. Infatti, durante l'estate sembrava proprio che la produzione regionale fosse destinata ad un'annata terribile per

la lunga mancanza di piogge. Al contrario, le piogge di settembre hanno contribuito positivamente a ribaltare la situazione, per cui si è registrata una produzione di olio extravergine d'oliva di alta qualità, anche se con quantità al di sotto della media.

Anche in questo caso, il quadro sanitario degli ulivi sembra avere dei risvolti positivi, per l'assenza della mosca, sterminata dal caldo prolungato dell'estate. A prova di ciò, i valori nutrizionali registrati sono molto elevati e rendono l'olio di alta qualità ad un prezzo leggermente superiore.

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato da un andamento piuttosto complesso ed articolato. Dovrebbe essere inutile ripetere che l'economia delle aziende agricole marchigiane è prevalentemente legata alla coltivazione del grano duro, che da solo interessa oltre la metà della superficie regionale coltivata.

I prezzi del grano duro sono rimasti, sostanzialmente, stabili nel primo semestre mentre hanno avuto una progressiva impennata fino a raggiungere la cifra record di circa 50 euro il quintale nel secondo semestre. Ciò è stato causato, non dagli effetti della pandemia ma dalla riduzione dei raccolti sia nel Canada che nelle zone vocate come l'Italia. L'aumento dei prezzi ha spinto gli agricoltori a vendere, soprattutto negli ultimi tre mesi dell'anno, tanto che la commercializzazione

del grano duro è arrivata al 70% del prodotto ritirato. Questo fatto, considerando che il Consorzio Agrario di Ancona, per scelta e tradizione liquida i prodotti agli agricoltori, sempre, in contanti, ha sottoposto gli uffici cereali e finanziario ad una forte pressione, superata brillantemente soprattutto per una adeguata programmazione e previsioni di spesa, ma anche per il supporto degli istituti bancari.

Nel settore del girasole, ugualmente, al contrario delle previsioni, dalle quali erano scaturiti dei contratti di coltivazione con prezzi contenuti, l'andamento climatico ha causato scarse produzioni che hanno concretizzato prezzi molto più alti del previsto.

In tutti gli altri settori, gli effetti della pandemia, con il progressivo aumento delle richieste commerciali di fornitura di beni e servizi, sono stati causa per un verso di un aumento dei costi, a volte anche ingiustificati, dall'altro per una vera e propria impossibilità di consegnare, all'acquirente, il materiale richiesto.



Nel primo caso lo abbiamo toccato con mano con il costo dei concimi azotati dove, ad esempio, solo l'urea da un prezzo di circa 30 euro del mese febbraio ha subito un aumento progressivo raggiungendo nella fine dell'anno la cifra di oltre 95 euro.

Mentre nel settore delle macchine, anche se, ugualmente, ha scontato un aumento dei costi, la criticità maggiore è stata il ritardo e/o la mancata consegna di quanto contrattualizzato. E tutto questo nonostante l'incremento delle vendite dovuto agli incentivi fiscali 4.0.

In pratica se le case produttrici avessero consegnato le trattrici secondo le richieste dei contratti le vendite potevano essere molto maggiori.

Nonostante tutto ciò, complessivamente in tutti settori il Consorzio Agrario ha aumentato, seppur di poco la propria quota di mercato, confermando nel settore degli agrofarmaci la quota del 70%. In questo caotico e complicato contesto il nostro Consorzio Agrario di Ancona ha continuato a portare avanti la propria attività, con indirizzi di massima prudenza ed in autonomia gestionale, evitando scelte improprie e dettate da finalità diverse da quelle prettamente legate all'economia dell'azienda ed alla tenuta dei conti, rimanendo sempre nel solco della sua missione che porta avanti da generazioni. Anche l'annata 2021, il ruolo del

Consorzio Agrario, come solido punto di riferimento istituzionale è stato quanto mai necessario ed evidente. Non solo si è cercato, per quanto possibile contenere i costi per gli agricoltori, come ad esempio per il prezzo delle sementi (ad esempio, vedi grano duro) od il gasolio ma sempre nella logica della sostenibilità finanziaria.

È necessario ribadire, ancora una volta, che non si può prescindere da una solida tecnica agronomica e dal giusto impiego di tutti i fattori della produzione ed in definitiva, che l'attività agricola è soprattutto economica e che debba potersi misurare con le dinamiche dei mercati internazionali, lasciando ad altri "agricolture di altro genere".

Se vogliamo parlare di agricoltura non come attività economica di nicchia, che in ogni ambito ha la sua dignità e valore economico, ma come settore di produzioni delle derrate alimentari è necessario rileggere e memorizzare, per chi lo avesse dimenticato, l'articolo 39 del trattato di Roma del 1957, ancora pienamente in vigore e non perdere tempo dietro le pie illusioni di un ambientalismo ideologico è un po' strabico che tende a spostare le problematiche lontano dagli "occhi" dei paesi occidentali. La pandemia ha rimesso al centro alcuni settori, per molti non più considerati strategici, come l'agricoltura o il settore della chimica, per non parlare delle fonti energetiche.

Purtroppo, la recente guerra nell'est Europa ha confermato quanto sbagliate fossero le previsioni comunitarie sull'impostazione della nuova PAC della quale ci auguriamo una profondissima revisione.

In conclusione, un ringraziamento sincero a tutto il personale e gli agenti del Consorzio Agrario che mai hanno fatto mancare il loro impegno in questi tempi veramente difficili, come un ringraziamento agli istituti bancari, che non hanno fatto mancare il loro supporto con i quali riteniamo di aver istaurato un rapporto chiaro e sincero.

Sono comunque gli agricoltori che meritano i ringraziamenti maggiori, soprattutto coloro che utilizzano costantemente i servizi del Consorzio Agrario, che allo stesso affidano i loro prodotti e ne acquistano le merci. Sono proprio loro gli artefici del successo del Consorzio Agrario di Ancona nel quale ripongono la loro fiducia da 123 anni, facendo raggiungere, nel 2021, un fatturato record di 80 milioni di euro con un patrimonio netto di oltre 53 milioni di euro.

In questo scenario complesso ed in un settore difficile ed in progressiva contrazione, per altrui scelte politiche sbagliate, l'attività del Consorzio Agrario di Ancora rimane centrale e condotta con lo stesso impegno di sempre.

*Estratto dalla relazione del CdA  
Consorzio Agrario di Ancona*

## Biogas: ampliata la gamma di prodotti utilizzabili



L'articolo 12-bis (Sottoprodotti verde e da attività forestale” e i utilizzabili negli impianti per la produzione biogas e biometano) del Decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, convertito nella Legge n. 34 del 27 aprile 2022, al fine di semplificare il processo produttivo degli impianti di produzione di biogas e biometano, **ha ampliato la gamma di prodotti utilizzabili per la loro alimentazione.**

Pertanto, i sottoprodotti elencati ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 (come sotto riportati), riguardanti rispettivamente i “sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del

verde e da attività forestale” e i “sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali”, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano.

### 2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati

dall'espianto;

- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

### 3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semi, bacche fuori misura;
- sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l'uso della sansa nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all'impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato

dal produttore di energia elettrica all'atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica:

- sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
- sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;

- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;

- pannello di spremitura di alga;

- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;

- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;

- sottoprodotti della torrefazione del caffè;

- sottoprodotti della lavorazione della birra;

- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.

In aggiunta a quanto sopra, tali **sottoprodotti** si intendono compresi nella definizione di **“residui dell'attività agroalimentare”** (articolo 3, comma 1 lettera i) del **Decreto MIPAAF del 25 febbraio 2016)** qualora, a seguito dei processi

di lavorazione cui sono sottoposti, non vengano **rilasciate sostanze chimiche conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006.**

Quindi per poter procedere senza incorrere in pesanti sanzioni, quanto sotto può essere immesso negli impianti di produzione:

- gli **elementi** dovranno essere ricompresi nella definizione di **sottoprodotto** fornita dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;

- l'utilizzo del **digestato** deve rispettare le regole richiamate dal Decreto MIPAAF del 25 febbraio 2016 (**criteri e norme tecniche per il corretto utilizzo agronomico degli effluenti**).

Ricordiamo che per **sottoprodotto** si intende ciò che viene originato da un processo di produzione orientato all'ottenimento di un prodotto diverso e che può essere utilizzato, senza ulteriore trattamento, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione.

## Registrazione Farmaci Veterinari con documento informatizzato



La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del MINISTERO della SALUTE ha emanato la Nota Registro – Classif. I.5.i.q.1/2022/2 avente per oggetto: Registrazione dei medicinali somministrati agli animali e integrazione con il documento di accompagnamento informatizzato (c.d. modello 4) “Facendo seguito alla nota DGSAF 7543 del 24/03/2021 inerente all’attivazione della funzionalità di “integrazione automatica dei trattamenti” nella compilazione del documento di accompagnamento informatizzato (c.d. modello 4) dei bovini movimentati verso il macello, si comunica quanto segue. Al fine di semplificare ulteriormente la procedura, le informazioni relative ai medicinali con tempi di attesa superiori a zero giorni somministrati agli animali di diverse specie nei 90 giorni precedenti alla compilazione del modello 4 per la loro movimentazione verso macello o verso altri stabilimenti, sono visualizzabili digitalmente attraverso l’utilizzo di uno specifico codice (anche in formato QR code) riportato sullo stesso documento informatizzato. Tramite tale codice, il sistema

informativo Vetinfo consente alle autorità competenti ed all’operatore dello stabilimento di partenza e di arrivo degli animali, incluso il responsabile del macello di destinazione, di visualizzare le informazioni inerenti ai trattamenti registrati per gli animali movimentati.

Tramite l’utilizzo del codice di cui sopra sono visualizzabili tutti i trattamenti somministrati nel periodo a tali animali, anche se in allevamenti diversi rispetto all’ultimo da cui essi sono movimentati.

Si precisa che l’integrazione automatica dei trattamenti nel modello 4 riguarda gli animali identificati singolarmente (bovini, equini, ovini e caprini non destinati alla macellazione entro l’anno di età) e i gruppi di avicoli.

Per gli animali che ai sensi della normativa vigente possono essere

movimentati per partita resta in essere la funzionalità di compilazione manuale dei trattamenti. In questi casi l'indicazione del trattamento deve essere necessariamente riportata dall'operatore dello stabilimento di partenza che nel proprio registro dei trattamenti può selezionare quelli pertinenti allo specifico insieme di animali da movimentare. Inoltre, l'operatore dello stabilimento di partenza può aggiungere manualmente anche ulteriori trattamenti, se a lui noti, somministrati prima dell'arrivo nel proprio stabilimento agli animali che intende movimentare.

Per gli animali identificati singolarmente introdotti da paesi UE o terzi da meno di 90 giorni, l'operatore, compilando il modello 4, deve inserire manualmente eventuali trattamenti a lui noti somministrati ai capi prima dell'arrivo nel proprio stabilimento. L'operatore che riscontra discrepanze nelle informazioni relative ai trattamenti visualizzati attraverso

il codice riportato sul modello 4, inerenti all'identificazione dell'animale trattato o alla durata dei tempi di attesa o ad altro, deve verificare e rettificare tali dati nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta Elettronica Veterinaria) contestualmente alla compilazione del modello 4 in BDN.

Al momento della compilazione del modello 4 informatizzato per movimentazioni verso il macello, l'operatore o suo delegato deve rendere disponibile, su supporto informatizzato o in formato cartaceo, il documento contenente le informazioni sui trattamenti farmacologici ricavabili col codice riportato sullo stesso modello 4. In tal modo l'operatore può assolvere all'obbligo di trasmissione delle informazioni sui trattamenti anche in caso di eventuale temporanea assenza di rete internet nel luogo di destinazione degli animali.

In assenza di informazioni sui

trattamenti farmacologici, gli animali arrivati al macello, se non è possibile differire la macellazione in attesa di tali informazioni, devono essere sottoposti a controlli ufficiali per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive. Gli esami sono a spese dell'operatore, tranne nei casi eccezionali attestati dal Ministero della salute, di blocco del sistema informativo nazionale. La frequenza dei campionamenti e la tipologia delle ricerche da effettuare devono essere determinati dal veterinario ufficiale, sulla base delle conoscenze disponibili e dei flussi afferenti al macello.”

*Il Direttore Generale*

**Dr. Pierdavide Lecchini**

## OCM VITIVINICOLO SINTESI SULLE NOVITÀ DEL SETTORE

Si riportano di seguito alcune delle principali novità riguardanti il settore vitivinicolo compresi nel testo di riforma della PAC relativo all'OCM Unica. Le disposizioni descritte entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

### Sistema delle autorizzazioni agli impianti vitati

1. ARTICOLO 1 PUNTO 9 - MODIFICA ART. 61 REG. 1308/2013.

#### **Sistema delle autorizzazioni agli impianti vitati prorogato dal 2030 al 2045 con due revisioni intermedie al 2028 e al 2040**

Il sistema di autorizzazione degli impianti vitati è stato prorogato fino al 2045 con due revisioni intermedie da realizzarsi nel 2028 e nel 2040 per valutare il sistema e, se necessario, presentare proposte basate sui risultati di tali revisioni intermedie per migliorare la competitività del settore vitivinicolo.

2. ARTICOLO 1 PUNTO 10 - MODIFICA ART. 62 REG. 1308/2013

#### **Proroga delle validità delle autorizzazioni di reimpianto da**

#### **tre a sei anni se su stessa parcella.**

Come richiesto da Confagricoltura nella nuova PAC è stata ampliata da tre a sei anni la durata delle autorizzazioni di reimpianto se lo stesso avviene sulla medesima parcella. Si consente così ai produttori di ritardare il reimpianto di vigneti per migliorare le condizioni sanitarie del suolo. Questa previsione è vincolata ad una decisione degli Stati membri.

#### **Proroga al 31 dicembre 2022 tutte le autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti che scadono nel 2020 e nel 2021**

È stata prevista un'ulteriore proroga della validità delle autorizzazioni di impianti per nuovi impianti o per reimpianti che scadono nel 2020 e una proroga della validità di quelle che scadono nel 2021. È stata pertanto prorogata al 31 dicembre 2022 la durata di tutte le autorizzazioni di impianti per nuovi impianti o per reimpianti che scadono nel 2020 e nel 2021. Tale previsione è stata fortemente voluta e sostenuta da Confagricoltura.

#### **Rettifica rinuncia alle autorizzazioni - possibilità di recuperare le autorizzazioni a cui si è rinunciato entro il 28 febbraio 2021**

Al fine di evitare qualsiasi

discriminazione, i produttori che hanno dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni sono autorizzati a ritirare tali dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.

3. ARTICOLO 1 PUNTO 11 - MODIFICA ART. 64 REG. 1308/2013

#### **Modifica criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni**

Sono stati rivisti alcuni dei criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni ai nuovi impianti per poter privilegiare i vigneti che contribuiscono alla conservazione delle risorse genetiche della vite e le aziende la

cui efficienza in termini di costi, competitività o presenza sui mercati è stata dimostrata. Gli attuali criteri sono stati pertanto sostituiti con i seguenti:

“b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente o alla conservazione delle risorse genetiche delle viti;” al posto dell'attuale b) superfici in cui l'impianto di vigneti



contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

“f) superfici da adibire a nuovi impianti che contribuiscono all'aumento della produzione di aziende del settore vitivinicolo con un comprovato aumento dell'efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati.”; al posto di f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

“h) superfici di nuovo impianto nell'ambito dell'aumento delle dimensioni delle aziende viticole di piccole e medie dimensioni;” al posto di h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

4. ARTICOLO 1 PUNTO 14 - MODIFICA ART. 68 REG. 1308/2013

**Spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine per convertire i diritti di impianto in autorizzazioni all'impianto**

L'ultimo termine per la presentazione delle richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni è spostato al 31 dicembre 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i diritti di impianto che erano ammissibili alla conversione in autorizzazioni di impianto il 31 dicembre 2022, ma non ancora convertiti in autorizzazioni di impianti, rimarranno a disposizione

degli Stati membri interessati, che possono concederli entro il 31 dicembre 2025 quali autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, senza che tali autorizzazioni siano conteggiate ai fini delle limitazioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero entro l'1% della superficie vitata nazionale.

**Modifica definizione di DOP e IGT**

5. ARTICOLO 1 PUNTO 20 - MODIFICA ART. 93 REG. 1308/2013

E' stata modificata la definizione di DOP come di seguito riportata:

“a) “denominazione d'origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

- i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie

**del genere *Vitis*.**

Con la previsione riportata alla lettera v) si intende consentire ai produttori di utilizzare varietà di viti che si adattano meglio ai cambiamenti climatici e che abbiano una maggiore resistenza alle malattie. L'apertura all'utilizzo sarà, se del caso, vincolato ad una modifica dei singoli disciplinari di produzione.

E' stata modificata la definizione di IGP come di seguito riportato:

b) “indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

- i) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
- ii) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;
- iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.”;

La produzione comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, **ad eccezione**

**della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata** e dei processi successivi alla produzione.”;

Con la nuova formulazione quindi il 15% di prodotto di un vino IGP che può provenire da una zona geografica diversa dalla zona geografica delimitata - il c.d. fuori zona - dovrà essere costituito solo da uve e non anche da mosti o vini, diversamente da quanto concesso attualmente.

## Vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati

6. ARTICOLO 1 PUNTO 32 - MODIFICA ART. 119 REG. 1308/2013 lettera a paragrafo i

Sono state stabilite le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e sono stati definiti i processi per la loro dealcolizzazione. La dealcolizzazione è possibile per le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: Vino, Vino Spumante, Vino Spumante di qualità, Vino Spumante di qualità del tipo aromatico, Vino Spumante gassificato, Vino Frizzante e Vino Frizzante gassificato.

Nel prodotto vitivinicolo “dealcolizzato” il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., mentre nel prodotto “parzialmente dealcolizzato” il titolo alcolometrico effettivo del prodotto

è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Per i vini a indicazione geografica protetta o a denominazione d'origine protetta è autorizzata solo la dealcolizzazione parziale. Qualora i vini a indicazione geografica o a denominazione d'origine siano parzialmente dealcolizzati, il loro disciplinare deve contenere una descrizione del vino parzialmente dealcolizzato e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per la loro produzione.

## Dichiarazione nutrizionale e lista degli ingredienti

7. ARTICOLO 1 PUNTO 32 - MODIFICA ART. 119 REG. 1308/2013 lettera a) paragrafo ii, lettera b) e c)

Sono state aggiunte ulteriori tre indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini: la dichiarazione nutrizionale, l'elenco degli ingredienti ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %.

L'entrata in vigore di tale nuovo obbligo è previsto per dicembre 2023 ovvero 2 anni dopo l'entrata in vigore della riforma della PAC.

• In deroga la *dichiarazione nutrizionale* sull'etichetta può essere limitata al valore energetico

riportato, che può essere espresso mediante il simbolo (E) per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica con riferimento sull'etichetta o sull'imballaggio del supporto digitale dove trovarla. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.

• In deroga *l'elenco degli ingredienti* può essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio. In tali casi: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l'indicazione delle informazioni sugli allergeni figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta con la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza allergenica.

Sarà consentita la continuazione della commercializzazione delle scorte di vini prodotti ed etichettati prima dell'entrata in vigore della normativa fino a esaurimento.

Politiche Economiche  
Confagricoltura

## Riduzione contributiva della quota a carico dei lavoratori dipendenti

Come noto, la legge di bilancio per il 2022 (art. 1, c. 121 della legge n. 234/2021) ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un esonero - pari allo 0,8 per cento - sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori subordinati. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile del lavoratore, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Torniamo oggi sull'argomento in oggetto, per trasmettere la circolare n.43/2022 con cui l'INPS ha fornito indicazioni operative per l'effettiva fruizione del beneficio.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della circolare INPS, si evidenzia quanto segue:

- la misura ha portata generalizzata, con la sola espressa esclusione per i rapporti di lavoro domestico. La circolare precisa, infatti, che è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti) di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere

dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Deve ritenersi pertanto che siano pienamente ricompresi anche gli impiegati e gli operai del settore agricolo, anche a tempo determinato, nonché i dipendenti delle nostre strutture nazionali e territoriali;

- l'agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato (non è dunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, né alle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework, né deve essere registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato) e non può essere considerata un incentivo all'assunzione (non è dunque soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015). Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità

ulteriori rispetto alla tredicesima (ossia la quattordicesima mensilità), con riferimento a tele ulteriore mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la normativa fa riferimento alla sola tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

La circolare INPS stabilisce inoltre le modalità operative per l'accesso al beneficio, sia con riferimento ai datori di lavoro che operano col sistema UniEmens (paragrafo 7) e sia per quelli che operano con l'UniEmens-PosAgri (paragrafo 9) a partire dai flussi di competenza del mese di aprile 2022, con recupero delle mensilità pregresse a partire da gennaio 2022.

Tra le istruzioni contenute nei citati paragrafi - ai quali si rinvia per i dettagli - merita di essere segnalato che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi di gennaio-marzo 2022 per gli operai agricoli sarà effettuato automaticamente dall'INPS se la retribuzione indicata nelle dichiarazioni è uguale o minore di 2.692 euro mensili.

**Roberto Caponi**

*Direttore Politiche Sindacali  
Confagricoltura*

## Parco Agrisolare: Decreto Mipaaf e le tabelle

È stato firmato il 25 marzo dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, il decreto che fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura "Parco Agrisolare", a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo, tramite l'erogazione di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell'eternit e amianto sui tetti (ove presente) e/o migliorando coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il testo del Decreto presso gli Uffici della Confagricoltura di Ancona

